

**DELIBERAZIONE 12 MAGGIO 2026**  
**168/2026/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO DELLA DECISIONE IN MERITO ALLA RIPARTIZIONE DEI COSTI DI INVESTIMENTO PER IL PROGETTO DI INTERCONNESSIONE TRA LA SICILIA E LA TUNISIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 176/2020/R/EEL**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1386<sup>a</sup> riunione del 12 maggio 2026

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva (UE) 2019/944);
- il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 (di seguito: regolamento 347/2013);
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 (di seguito: regolamento 2022/869) sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013;
- il regolamento delegato (UE) 2024/1041 della Commissione del 28 novembre 2023 che modifica il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune PCI e dei progetti di interesse reciproco PMI;
- il regolamento delegato (UE) 2026/764 della Commissione, del 1° dicembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco (di seguito: Regolamento Delegato 2026/764 della Commissione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- la legge 19 novembre 2021, n. 217, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019 (di seguito: legge 217/2021);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica n. 103 del 23

- aprile 2025, recante l'approvazione del piano decennale di sviluppo della RTN relativo all'anno 2023, con prescrizioni e raccomandazioni;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11 e il relativo Allegato A recante disposizioni in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero;
  - la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 novembre 2016, 627/2016/R/EEL, recante requisiti minimi per la predisposizione del piano decennale di sviluppo della RTN e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 627/2016/I/EEL);
  - la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2020, 176/2020/R/EEL recante decisione in merito alla ripartizione dei costi di investimento per il progetto di interesse comune 3.27 interconnessione tra la Sicilia e la Tunisia (di seguito: deliberazione 176/2020/R/EEL);
  - il parere dell'Autorità 22 dicembre 2020, 574/2020/I/EEL, recante la valutazione dello schema di piano decennale di sviluppo della RTN relativo agli anni 2019 e 2020;
  - la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/EEL ed il relativo Allegato A recante il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE);
  - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 615/2023/R/EEL, recante criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 ed il relativo Allegato A;
  - la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2024, 55/2024/R/EEL, recante l'approvazione della regolazione *output-based* del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo 2024-2027 ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
  - il parere dell'Autorità 14 gennaio 2025, 4/2025/I/EEL, riguardo alla valutazione dello schema di piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2023 (di seguito: parere 4/2025/I/EEL);
  - il parere dell'Autorità 5 agosto 2025, 391/2025/I/EEL, riguardo alla valutazione dello schema di piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2025 (di seguito: parere 391/2025/I/EEL);
  - la raccomandazione 02/2023 del 22 giugno 2023 della *European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators*;
  - i piani di sviluppo della RTN fino all'anno 2023, pubblicamente disponibili sul sito internet dell'Autorità;
  - lo schema di piano di sviluppo della RTN relativo all'anno 2025, pubblicamente disponibile sul sito internet dell'Autorità (di seguito: schema di piano 2025).

**CONSIDERATO CHE:**

- in attuazione dell'articolo 12 del regolamento 347/2013, ora sostituito dall'articolo 16 del regolamento 2022/869, l'Autorità, con la deliberazione

176/2020/R/EEL, ha adottato una decisione sull’allocazione transfrontaliera dei costi del progetto di interconnessione di energia elettrica tra Italia e Tunisia, richiesta dai rispettivi gestori dei sistemi di trasmissione, la società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) e la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (di seguito: STEG);

- al momento di tale deliberazione, il progetto HVDC (*High Voltage Direct Current*) Italia - Tunisia in esame era progetto di interesse comune (PCI 3.27), ora è progetto di interesse reciproco ai sensi del Regolamento Delegato 2026/764 della Commissione (PMI 1.19);
- in particolare, con la sopra richiamata deliberazione 176/2020/R/EEL, l’Autorità ha deciso di ripartire il costo di investimento in parti uguali tra il gestore del sistema di trasmissione italiano e il gestore del sistema di trasmissione tunisino, consentendo l’inclusione dei costi nelle tariffe per l’accesso alla rete entro i limiti e alle condizioni dettagliate nell’Allegato A al provvedimento (cfr. paragrafo 4.6 e capitolo 5 di tale Allegato); in dettaglio, rilevano le seguenti previsioni:
  - (i) l’inclusione nelle tariffe di trasmissione dei costi di investimento dell’interconnessione allocati in capo a Terna sono stati dimensionati nella misura “*eguale al 25% dei costi di investimento stimati di 600 milioni di euro, ossia 150 milioni di euro*”, corrispondente alla spesa lorda di Terna meno i contributi attesi lato Italia (“*expenditure target*” – di seguito, anche: obiettivo di spesa netta – cfr. 5.4, 1° cpv, Allegato A);
  - (ii) tale vincolo presuppone che almeno il 50% dei costi di investimento totali del progetto, sia coperto con contributi esterni (cfr. anche § 5.7, 1° cpv ai sensi del quale “*la decisione relativa alla ripartizione dei costi [...] è subordinata alla concessione di una sovvenzione pari ad almeno il 50% dei costi dei lavori*”); ciò in coerenza con quanto previsto dall’Accordo intergovernativo Italia-Tunisia, e dalla legge 217/2021, ai sensi dei quali l’attuazione del medesimo accordo è subordinato a un “*significativo apporto finanziario della Commissione europea*” (la deliberazione 176/2020 ha quantificato in tale misura minima del 50% “*il livello di congruità del finanziamento previsto dall’Accordo intergovernativo*”);
  - (iii) ai fini dell’inclusione nella tariffa di trasmissione della quota parte allocata a Terna, inoltre, è previsto un meccanismo incentivante di *sharing* degli extra-costi di investimento o dei risparmi tra gli utenti del sistema elettrico (che pagano le tariffe di rete) e Terna (cfr. § 5.4, 3°, 4°, 5° cpv); in particolare, tale meccanismo prevede, oltre all’obiettivo di spesa netta (150 milioni di euro a prezzi 2019):
    - una fascia di franchigia corrispondente al +/- 5% dell’*expenditure target*, pari a +/-7,5 milioni di euro a prezzi 2019;
    - un riconoscimento dei costi di capitale a Terna limitato all’80% dei costi superiori al limite superiore della fascia di franchigia, o un riconoscimento del 20% del differenziale di costo ulteriore al costo netto qualora i costi di investimento si rivelino inferiori al limite inferiore della fascia di franchigia;

- (iv) la possibilità di revisione della decisione dopo le decisioni della Commissione europea in merito al co-finanziamento al progetto e dopo il completamento dei procedimenti per le necessarie autorizzazioni; una tale revisione, che deve essere valutata in caso di contributo europeo inferiore al 50% dei costi di investimento totali del progetto, può riguardare vari aspetti della decisione, quali “(i) l’ammontare dei costi coperti o non coperti dalle sovvenzioni per i lavori, (ii) l’*expenditure target*, (iii) il meccanismo di incentivazione dell’efficienza e (iv) il meccanismo *output-based* in caso di indisponibilità del progetto HVDC”, e deve “tenere conto dei possibili sviluppi del quadro regolatorio”;
- nel dicembre 2022, la Commissione europea ha dato notizia di aver aggiudicato un finanziamento *Connecting Europe Facility* di circa 307 milioni di euro per il progetto, a cui è seguita la ratifica del relativo accordo ad agosto 2023;
  - i procedimenti di autorizzazione relativi all’interconnessione Italia - Tunisia si sono positivamente conclusi, per la parte italiana, nel maggio 2024, e per la parte tunisina, nel luglio 2024;
  - il 9 dicembre 2025 (prot. Autorità 85771 di pari data) Terna ha presentato istanza di revisione della deliberazione 176/2020/R/EEL;
  - in particolare, con la suddetta istanza, recante tra l’altro anche l’analisi aggiornata di Terna e di STEG dei costi e dei benefici del progetto, Terna ha richiesto di provvedere alla piena copertura tariffaria dei costi che verranno sostenuti per l’esecuzione del progetto, superando il meccanismo incentivante di *sharing*;
  - nel corso del procedimento, è stata acquisita:
    - la comunicazione di Terna del 27 gennaio 2026 (prot. Autorità 6220 del 28 gennaio 2026), con cui la società ha fornito ulteriori elementi in risposta a una richiesta di informazioni degli Uffici dall’Autorità;
    - la comunicazione del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica prot. Autorità 28351 del 16 aprile 2026;
  - con comunicazione del 17 aprile 2026, gli Uffici dell’Autorità hanno comunicato ai soggetti interessati al procedimento, la decisione del Collegio di estendere l’ambito del procedimento anche all’eventuale revisione della condizione di copertura dei costi del progetto con sovvenzioni per lavori, a fronte del sopravvenuto incremento dei costi rappresentato da Terna; inoltre, con la medesima comunicazione, gli Uffici dell’Autorità hanno identificato alcuni aspetti da approfondire ai fini della decisione (e quindi della consultazione dei promotori che la precede), la cui valutazione risulta però essenziale ai fini del procedimento;
  - alla predetta comunicazione degli Uffici dell’Autorità, Terna e STEG hanno presentato una nota di risposta congiunta in data 28 aprile 2026 (prot. Autorità 31591 del 29 aprile 2026).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli aspetti da approfondire, ritenuti essenziali dagli Uffici dell’Autorità con la comunicazione del 17 aprile 2026, afferiscono, in sintesi, a:
  - (a) una possibile incompletezza sui finanziamenti a copertura dei costi allocati al gestore del sistema di trasmissione tunisino;
  - (b) un livello dei costi unitari di investimento del progetto particolarmente elevato rispetto ai costi unitari su sezioni e confini tra zone di rete nazionali e internazionali;
  - (c) un rapporto benefici/costi positivo ma relativamente contenuto nello scenario “*National Trends*” del *Ten Year Network Development Plan 2024*, unitamente a incertezze sul beneficio socioeconomico atteso dall’interconnessione, già evidenziate nella deliberazione 176/2020/R/EEL;
  - (d) una limitata percentuale del costo dell’interconnessione coperto da sovvenzioni esterne;
- gli aspetti da approfondire di cui alle precedenti lettere (a) e (d) sono stati completati e in buona misura superati, rispettivamente:
  - (a1) dalla nota del 28 aprile 2026 di Terna e STEG in cui è stato rappresentato che la copertura dei costi a carico della parte tunisina (stimati in circa 715 milioni di euro) è stata assicurata con *grants* o *loans* per oltre 600 milioni di euro, e la quota ulteriore di poco più di 100 milioni di euro verrà coperta da fondi propri di STEG o ulteriori finanziamenti;
  - (d1) dalla sopra richiamata comunicazione del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica in cui è stata rappresentata la disponibilità a garantire una copertura finanziaria dei costi connessi al completamento della quota italiana del progetto, con 270 milioni di euro, e, successivamente, a partire dall’annualità 2028, con ulteriori contributi a cofinanziamento dell’opera;
- permangono elementi di necessaria prudenza in relazione agli aspetti di cui alle precedenti lettere (b) e (c), in particolare:
  - (b1) il costo di investimento unitario del progetto (circa 2,4 milioni di euro al MW) risulta superiore al costo unitario di realizzazione di capacità su altre sezioni con progetti confrontabili; in particolare, nonostante le tratte marine del *Tyrrhenian Link* siano di oltre 400 chilometri, oltre il doppio delle tratte marine del progetto Italia - Tunisia, in quel caso il costo unitario risulta inferiore a 2 milioni di euro al MW;
  - (c1) sulla base delle valutazioni dell’Autorità degli elementi forniti dai promotori relativi agli scenari del *Ten Year Network Development Plan* ENTSO-E 2024, l’impatto netto del progetto (corrispondente al rapporto tra beneficio *socio-economic welfare* attualizzato e costo attualizzato) risulta 1,06 nello scenario *National Trends* (NT2030 e NT2040) e circa 1,8 nello scenario *Distributed Energy* (NT2030 e DE2040); permangono inoltre gli elementi di incertezza sulle stime dei benefici già evidenziate nella deliberazione 176/2020/R/EEL;

- in relazione al costo di investimento discusso nei precedenti punti (b) e (b1), è inoltre da tenere in considerazione che:
  - il costo di investimento stimato al momento di completamento del processo autorizzativo (che è il momento di attivazione della possibile revisione della deliberazione 176/2020/R/EEL) era pari a 850 milioni di euro totali, ossia 425 milioni di euro per l'Italia;
  - i contributi esterni disponibili per la quota italiana, in quel momento, erano pari a circa 160 milioni di euro;
  - il differenziale, una volta considerata la franchigia (+5%) e l'inflazione, corrisponde a circa 285 milioni di euro, espressi a prezzi 2025;
- da ultimo, assume particolare rilievo un ulteriore aspetto della già citata comunicazione del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione e del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, nell'ambito della quale, anche a fronte dell'ulteriore incremento di costi recentemente comunicato dai promotori (1430 milioni di euro per l'intero progetto) e della significativa differenza rispetto alla stima iniziale dei costi, i Ministri hanno confermato l'interconnessione in esame come di *“particolare rilevanza strategica per il nostro Paese anche alla luce degli indirizzi del Piano Mattei per l’Africa, che individua nello sviluppo di partenariati energetici equilibrati e sostenibili uno degli assi portanti dell’azione dell’Italia nel Mediterraneo”*.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario, alla luce dei nuovi elementi emersi nel corso del procedimento, e sopra sintetizzati, introdurre alcuni adeguamenti della deliberazione 176/2020/R/EEL, al fine di assicurare le finalità di minimizzazione dell'impatto sulle tariffe di trasmissione nazionali;
- in particolare, il valore dell'*expenditure target* debba essere rivisto tenendo conto degli elementi sopravvenuti nel corso del procedimento; in particolare – al fine di contemperare l'opportunità di perseguire i riconfermati obiettivi strategici del progetto Italia-Tunisia e la suddetta finalità di minimizzazione dell'impatto tariffario - sia opportuno fissare l'obiettivo di spesa netta a 285 milioni di euro, espressi a prezzi 2025; infatti, tale valore corrisponde ai costi del progetto assunti in esito al completamento dei necessari iter autorizzativi che era il momento di revisione inizialmente previsto; tale valore, infatti, consentiva comunque di rispettare, con riferimento alla spesa totale all'epoca prevista, il vincolo di legge (di cui all'articolo 3 della legge 217/2021 e dall'Accordo intergovernativo) che configura la spesa tariffaria in termini concorrenti rispetto a un significativo investimento della Commissione europea;
- in conseguenza della predetta revisione dell'*expenditure target*, unitamente alle ulteriori sovvenzioni prefigurate come disponibili dal Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione e dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica con la comunicazione del 16 aprile 2026, risulti rispettata, in linea di massima, la finalità sottesa alla condizione richiamata al precedente punto

(i), secondo la quale i costi di realizzazione dell'interconnessione devono essere coperti con una sovvenzione esterna di almeno il 50% dei costi totali: sebbene, infatti, l'Accordo intergovernativo, e l'articolo 3 della legge 217/2021 facciano riferimento a un significativo finanziamento della Commissione europea, tuttavia, nella prospettiva della decisione assunta con la deliberazione 176/2020/R/EEL, la finalità rilevante di tale condizione è quella di "ridurre l'impatto tariffario"; sulla base di questa *ratio*, il vincolo normativo può ritenersi rispettato in presenza di un significativo finanziamento esterno alle tariffe;

- tuttavia, poiché il nuovo scenario innalza comunque il valore assoluto dell'*expenditure target*, sia necessario prevedere che tale nuovo livello non possa essere ulteriormente superato; tale livello costituisce quindi il limite massimo di spesa che può essere posta a carico del sistema tariffario nazionale – livello che, come visto, discende dall'Accordo intergovernativo e dalla legge 217/2021;
- conseguentemente, al fine di non porre a carico del sistema tariffario nazionale ogni eventuale ulteriore costo che ecceda il nuovo livello dell'*expenditure target* nei termini sopra rideterminati, sia necessario rivedere il meccanismo incentivante di *sharing* in caso di spese nette di capitale superiori all'*expenditure target*, stabilendo, in particolare, che il nuovo valore dell'*expenditure target* identifichi la misura massima che può essere posta a carico del sistema tariffario nazionale;
- nel nuovo scenario emerso nell'ambito del procedimento, caratterizzato da una considerevole lievitazione del costo dell'investimento (nella misura di più del doppio rispetto alla stima originaria, rendendo necessarie nuove sovvenzioni esterne sui costi di realizzazione dell'infrastruttura), l'Autorità ritiene opportuno chiarire che – salva la sopravvenienza di una nuova base legale – la misura posta a carico del sistema tariffario nazionale non potrà superare la dimensione dell'*expenditure target* sopra indicata, in quanto - diversamente - risulterebbe violato il richiamato limite insito nel menzionato Accordo intergovernativo e nell'articolo 3 della legge 217/2021 (che, come si è detto, contempla il principio per cui il costo dell'infrastruttura è posto a carico del sistema tariffario nazionale solo per la parte non coperta, per la parte italiana, da un significativo contributo esterno alle tariffe);
- in conseguenza dei predetti aggiornamenti dell'obiettivo di spesa netta e della definizione del limite massimo di spesa ammissibile a riconoscimenti, non sia possibile accogliere l'istanza di Terna di rimuovere il meccanismo incentivante di *sharing* finalizzata a portare al pieno riconoscimento della spesa di capitale sostenuta, che rimane applicabile nel caso di spese di capitale nette inferiori alla spesa obiettivo;
- anche in ragione della minore incertezza delle stime di costo rispetto al 2020, sia inoltre necessario eliminare la franchigia, al fine di mantenere una efficace leva incentivante alla minimizzazione delle spese di capitale, leva che sarebbe invece ampiamente neutralizzata dalla fissazione di una fascia di franchigia aggiornata pari complessivamente al 10% dell'*expenditure target*, ossia quasi 30 milioni di euro.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- sia opportuno estendere gli obblighi di rendicontazione annuale al fine di poter tener conto, nell'applicazione del meccanismo incentivante di *sharing* a progetto completato, del caso di completamento della rendicontazione dei costi di investimento del progetto significativamente successivo alla messa in servizio per la presenza di alcuni costi accessori indipendenti dalla messa in servizio del progetto;
- al fine di assicurare la materializzazione dei benefici socioeconomici attesi del progetto associati ai differenziali di costo marginale tra Italia e Tunisia, sia opportuno richiedere a Terna un cronoprogramma per le attività di assegnazione a mercato della quota italiana della capacità di trasporto sulla frontiera Italia – Tunisia, da effettuarsi in assenza di significative evoluzioni del mercato elettrico tunisino

**DELIBERA**

1. di chiudere, nei termini di cui in motivazione, il procedimento di revisione della decisione adottata con la deliberazione 176/2020/R/EEL, di cui al § 5.7 dell'Allegato A alla medesima, e, pertanto di adeguare le disposizioni di cui ai §§ 4.6, 5.4 e 5.7 dell'Allegato A alla medesima deliberazione, prevedendo che:
  - a. sia ritenuta sostanzialmente verificata la condizione di copertura di costi da contributi esterni di cui ai punti 4.6 e 5.7 dell'Allegato A;
  - b. l'*expenditure target* per Terna di cui al punto 5.4 dell'Allegato A sia riferito a una spesa netta (dedotte le sovvenzioni per lavori) pari a 285 milioni di euro, espressi a prezzi 2025;
  - c. il meccanismo che incentiva l'efficienza delle spese di capitale di cui al punto 5.4 dell'Allegato A sia aggiornato, precisando che il valore di 285 milioni di euro, espressi a prezzi 2025, di cui alla precedente lettera, costituisce il limite massimo ammissibile a riconoscimento tariffario, e che, pertanto, nessun costo ulteriore a tale livello di spesa sarà riconosciuto in tariffa, anche in relazione alle immobilizzazioni in corso, ed eliminando inoltre la franchigia di cui al medesimo punto 5.4 dell'Allegato A;
2. di integrare gli obblighi di comunicazione, di cui al punto 6 dell'Allegato A alla deliberazione 176/2020/R/EEL, prevedendo che Terna effettui comunicazioni delle spese sostenute e dei contributi ricevuti annualmente, entro il 31 marzo, fino all'anno successivo alla rendicontazione economica completa del progetto Italia - Tunisia;
3. di richiedere che Terna effettui comunicazioni, entro il 30 settembre 2026, del cronoprogramma per le attività di assegnazione a mercato della quota italiana della capacità di trasporto sulla frontiera Italia - Tunisia;
4. di notificare il presente provvedimento a Terna e a STEG, nonché al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, all'Agenzia dell'Unione Europea per la

- cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);
5. di pubblicare, in seguito a verifica con STEG e Terna in merito alla confidenzialità di eventuali informazioni commercialmente riservate, il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

12 maggio 2026

IL PRESIDENTE  
*Nicola Dell'Acqua*